



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 14/10/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 26 luglio 2010, n.384**

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e R.R. n. 16/06 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Miggiano (LE) - Proponente: Eco Energy srl, con sede legale in Via Roma, 58, cap 73049 Ruffano (LE).

L'anno 2010 addì 28 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza del 10/08/2009 acquisita al prot. n. 9912 del 13/8/2009 la Ecoenergy srl produceva istanza di attivazione della procedura di VIA, relativamente alla proposta di realizzazione di un impianto eolico già assoggettata a VIA con atto dirigenziale D.D. n. 344 dell'11/7/2009;

L'Ufficio VIA riscontrava l'istanza con nota prot. n. 11729 del 15/10/2009, scrivendo alla società proponente e, per conoscenza, al Comune di Miggiano, alla Provincia di Lecce e all'Assessorato regionale allo sviluppo economico riscontrando la ricorrenza della condizioni previste dal dispositivo introdotto dalla DGR 2467/2008, ai fini della continuità tra il procedimento in essere e quello istituito con la verifica di assoggettabilità a VIA risolta con la DD. n. 520 del 22/10/2007;

Con nota acquisita al prot. 13202 del 1 dicembre 2009 il Comune di Miggiano scriveva al Servizio Ecologia regionale con richiesta di indicazioni sul merito del procedimento attivato dalla società istante;

Con nota prot. n. 12452 del 13/11/2009 la Società Ecoenergy inviava presso il Servizio ecologia regionale supporto digitale contenente i file di progetto;

Successivamente, con nota prot. n. 13229 del 2/12/2009, l'Ufficio VIA scriveva alla Ecoenergy srl e, per conoscenza, al Comune di Miggiano, alla Provincia di Lecce e all'Assessorato regionale sviluppo economico con richiesta di procedere alle pubblicazioni e agli adempimenti di rito ai sensi della LR 11/2001 e s.m.i. Contestualmente veniva richiesto riscontro all'Ufficio Energia regionale al fine di verificare l'inclusione dell'istanza negli elenchi di quelle avviati procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 387/2003 e della DGR 35/2007, in conformità alla verifica richiesta dalle linee guida di cui alla DGR 1462/2008;

con nota dell' 11/02/2010 acquisita al prot. n. 3874 del 12.03.2010 la Ecoenergy srl informava lo scrivente Servizio dell'avvenuto deposito presso gli uffici competenti dello Studio di Impatto Ambientale e, contestualmente, trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate a mezzo stampa;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico riscontrava con

nota acquisita al prot. n. 2856 del 25/2/2010, inviando il proprio database in formato digitale. Dallo stesso era possibile evincere che l'istanza di Autorizzazione Unica relativa alla proposta di cui trattasi era pervenuta entro marzo del 2007, periodo in cui l'istanza era ancora iscritta nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate nell'elaborato "Quadro di riferimento progettuale".

Nella seduta del giorno 02.02.2010 il Comitato Regionale per la VIA, sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza di VIA presentata il 10.08.2009, ha espresso le seguenti valutazioni:

#### a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE

#### b - Impatto visivo e paesaggistico

In considerazione della evidenza per cui la documentazione prodotta nell'ambito della procedura di V.I.A. non ha apportato sostanziali approfondimenti rispetto alla documentazione già sottoposta a valutazione di verifica di assoggettabilità a VIA espressa nella Determinazione della Regione Puglia n. 344 dell'11.06.09, si riporta testualmente da quest'ultima uno stralcio, del quale si conferma la validità:

"Il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori disposti lungo una linea pressoché perpendicolare alla direzione dei venti predominanti ad una interdistanza minima di 360 m per minimizzare le reciproche interferenze e per evitare l'effetto selva. Gli aerogeneratori avranno torri di tipo tubolare, tinteggiate con colori chiari, con rotor a 3 pale. Per lo studio di impatto ambientale sono state elaborate delle fotosimulazioni dalle quali si evince che il parco eolico sarà visibile parzialmente dalla strada SP 252 che si collega a Miggiano e dalla SP 179 (Montesano - Ruffano). Il SIA afferma che dal centro abitato di Miggiano l'impatto dovrebbe essere poco rilevante in quanto il centro urbano è topograficamente depresso rispetto all'impianto.

Si rileva tuttavia che l'intervento proposto è localizzato nella zona cosiddetta dei "Paduli", compresa tra i Comuni di San Cassiano, Botrugno, Scorrano, Supersano, Ruffano, Montesano, Surano, Nociglia, Maglie, Cutrofiano e Miggiano, che conta su una superficie di 5.500 ha quasi totalmente destinati a oliveti e attraversata da una fitta rete di sentieri e canali.

Nel contesto della pianificazione di area vasta si segnala che la Provincia di Lecce ha approvato (ottobre 2008) il proprio P.T.C.P. che propone l'idea del "Salento come parco" e ha individuato l'area dei "Paduli" come "Stanza del parco", cioè "parte del territorio fortemente connotata, tanto da dar luogo a specifici ambienti naturali e artificiali in modi direttamente visibili, oppure in modi poco o non visibili, ma fortemente radicati e presenti nella cultura locale".

La stessa Provincia di Lecce, con deliberazione G.P. n. 1515 del 13 ottobre 2006, aveva proposto come ambito da assoggettare a piano di secondo livello (art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), un'area che per la gran parte ricopre l'estensione dei "Paduli", ritenuta sottoposta a maggiore pressione e presumibilmente a "maggior rischio" e tale da richiedere una specifica pianificazione finalizzata alla tutela e alla salvaguardia paesistico-ambientale.

Il Comune di San Cassiano, capofila nella valorizzazione dell'Area dei Paduli, in sede di primi adempimenti e adeguamento del proprio P.R.G. per l'attuazione del P.U.T.T./P., "vista la notevole estensione delle aree e la complessa connotazione storica, geografica, floro-faunistica e la forte valenza identitaria del luogo che prende il nome di Paduli", si è impegnato ad avviare i lavori per la programmazione del progetto per il Parco Agrario dei Paduli, "con precisi indirizzi di tutela, valorizzazione e sviluppo locale condivisi con i vari livelli amministrativi di governo del territorio (Regione, Provincia, Comune) e con gli abitanti attraverso una specifica attività di progetto partecipato."

E' stato quindi avviato dal Comune di San Cassiano, il processo di coinvolgimento dei comuni sopra

richiamati per la costituzione del “Super-parco rurale dei Paduli”. Si sono svolti specifici incontri, sedi di discussione e condivisione degli obiettivi, e attività di coinvolgimento degli abitanti e degli attori locali per la messa a punto del progetto di parco agrario.

Il Comune di Miggiano con delibera n. 79 del 25 settembre 2008 riconosce il programma di valorizzazione dell’Area dei Paduli come priorità strategica per il proprio territorio e conferisce un mandato al Sindaco per la definizione di un protocollo di intesa tra i Sindaci dei comuni suddetti ai fini della definizione di politiche ed indirizzi comuni per la valorizzazione dell’Area dei Paduli.

Inoltre si rileva che la zona individuata per l’installazione è classificata Ambito Territoriale Esteso di tipo C nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia (Figura 2). Si definisce ambito C “...un territorio a valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”. Come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p al punto 3.3 dell’art. 3.05 “negli ambiti territoriali di valore distinguibile C, in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo”. L’installazione degli aerogeneratori, gli interventi e le opere connesse, determinerebbero una trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalistici dell’area di intervento, a causa della variazione della percezione visiva dovuta all’inserimento di tali impianti.

Si ritiene pertanto che il progetto possa avere un impatto paesaggistico significativo per il territorio”.

#### c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nel SIA si afferma nuovamente che nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rileverebbero impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici, in considerazione del fatto che l’area del parco eolico occupa gran parte dei terreni adibiti a coltivazioni agricole (uliveti).

L’impianto insiste su appezzamenti occupati prevalentemente da ulivi che saranno spiantati o potati durante la fase di cantiere, come riportato nella relazione di progetto.

Si provvederà inoltre alla ricollocazione degli ulivi spiantati.

Nella relazione agronomica si afferma che si può escludere la presenza di ulivi monumentali, ma resta il fatto che il progetto, nella sua totalità comprendente aerogeneratori, piazzole, strade e cavidotti, ricade in siti con copertura vegetale costituita esclusivamente da uliveti maturi e considerati di pregio nella stessa relazione di progetto. Numerosi infatti sono gli ulivi con un’età superiore ai cento anni, insistenti nelle particelle in cui si dovrà collocare l’aerogeneratore.

#### d - Rumori e vibrazioni

Anche qui, per le stesse ragioni indicate alla lettera b), si riporta quanto già attestato nella Determinazione della Regione Puglia n. 344 dell’11.06.09:

“Data la mancata predisposizione di Piano di Zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1/3/1991, 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno. Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell’alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti. Viene riportata la tavola ottenuta dall’applicazione del modello e rappresentante la diffusione dei livelli sonori nell’intorno dell’impianto, affermando che il criterio assoluto e il criterio differenziale vengono rispettati per i due recettori. L’impatto di tale componente dovrebbe essere poco rilevante, in accordo con quanto dichiarato dalla società proponente.”

#### e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all’interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. I valori risultano non significativi in quanto risultano essere al di sotto dei limiti del DPCM 08.07.2003

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.

#### f - Norme di progettazione

Anche qui, per le stesse ragioni indicate alla lettera b), si riporta quanto già attestato nella Determinazione della Regione Puglia n. 344 dell'11.06.09:

“Dalla documentazione di progetto si rileva che l'intera opera rispetterà i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili. Le opere civili ed infrastrutturali previste saranno costituite da: realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato delle torri, realizzazione di strade di servizio e di accesso al parco eolico; realizzazione di una rete elettrica in cavi interrati all'interno del parco eolico e la cessione dell'energia prodotta all'ENEL a 150 kV, tramite la realizzazione di una sottostazione di trasformazione (20/150 kV) e connessione. Si ritiene pertanto che l'intervento per questa componente abbia un impatto non significativo.”

#### g - Dati di progetto e sicurezza

Dalla Determinazione della Regione Puglia n. 344 dell'11.06.09:

“Nello studio prodotto dalla società è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 320 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate ma solo strade comunali e interpoderali che attraversano il sito di interesse. L'impatto risulta essere trascurabile nel complesso tranne che per la torre numero 8 che dista circa 9 m da una strada vicinale comunale (la fascia di rispetto prevista dall'art. 16 del Codice della Strada per le strade ascritte a tale categoria è pari a 20m).”

#### h - Norme tecniche relative alle strade

Ancora dalla Determinazione della Regione Puglia n. 344 dell'11.06.09:

“Il sito di progetto è raggiungibile attraverso la strada provinciale Miggiano-Torrepaduli e da strade vicinali comunali che intersecano l'arteria principale.

Le strade di servizio tra le varie turbine saranno costituite da strade principali che correranno parallele a ciascuna linea di torri, diramandosi poi in corrispondenza di ciascuna torre. Intorno a ciascuna delle torri sarà realizzato un piazzale per il lavoro delle gru durante la fase di costruzione delle torri stesse. Le strade avranno pendenze e inclinazioni laterali trascurabili. Il manto stradale sarà costituito da ghiaietto su sabbia compattata. Lo strato superiore potrà anche essere realizzato con materiale di risulta anziché da ghiaia. La formazione del manto stradale sarà eseguita con manto bituminoso avente uno spessore di 10 cm. Inoltre nella relazione si riporta quanto segue: “saranno minimizzati i percorsi stradali di raccordo fra le torri con ovvio sfruttamento di tutte le strade già esistenti. La viabilità esistente è tale da garantire l'assorbimento del traffico che si intensificherà solo durante la fase di costruzione e si costruiranno delle piste interne per il collegamento fra le varie piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori”. Inoltre saranno realizzati in corrispondenza dei plinti e delle strade di nuova realizzazione, canali di scolo delle acque superficiali che andranno a confluire nei canali di bonifica esistenti.

Si ritiene che l'intervento, data la vicinanza degli impianti alla rete viabile pubblica, abbia in generale un impatto non significativo.”

#### i - Norme sulle linee elettriche

“Nella relazione tecnica generale si riporta che alla base di ciascuna torre sarà installato un trasformatore che permetterà la trasformazione della tensione da 690 V a 20 kV in alternata. Il trasformatore è esterno alla torre.

All'interno del parco sarà realizzata una rete a 20 kV in cavo: la corrente proveniente da gruppi di

generatori sarà convogliata su tali cavi fino alla sottostazione di innalzamento. I cavi saranno interrati ad una profondità di 120 cm. Per la connessione alla rete pubblica sarà realizzata una sottostazione 20/150 kV. L'impatto è poco significativo.”

#### j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie ridotta di 20 x 30 m in fase di cantiere. Nel SIA si afferma che in fase di ultimazione dei lavori saranno ripristinate le condizioni morfologiche preesistenti.

Dalla Determinazione della Regione Puglia n. 344 dell'11.06.09:

“Tali piazzole che secondo la relazione tecnica verranno utilizzate solo nella fase di montaggio non precluderanno l'operazione di eradicazione di numerose piante di ulivo (alcuni individui anche di notevoli dimensioni) e il cambiamento irreversibile del profilo paesaggistico dell'area di intervento (eliminazione di numerosi tratti di muretto a secco e apertura di nuovi varchi stradali). Si ritiene pertanto altamente critica per il contesto territoriale l'operazione di montaggio dell'impianto.

#### k - Le fasi di cantiere

“Le fasi di cantiere riguardano: viabilità, piazzole di montaggio, fondazioni, montaggio degli aereogeneratori, linee elettriche e cavidotti. Nel SIA si esprime quanto segue “Saranno realizzati in corrispondenza dei plinti e delle strade di nuova realizzazione, canali di scolo delle acque superficiali che andranno a confluire nei canali di bonifica esistenti (ad es. localizzati parallelamente in adiacenza lungo la strada SP 252 e veicolate in una vasca disperdente esistente; oppure, ubicati più a Nord dove le acque meteoriche sono veicolate e convogliate verso la Vora - vedi Tav.1: 25.000 allegata”). Inoltre, al termine dei lavori, le superfici sottratte al manto erboso o di terreno agricolo devono essere ricondotte al loro stato originario attraverso tecniche di ingegneria naturalistica (es. opere di copertura vegetale). Le opere di fondazioni delle torri eoliche e i cavidotti dovranno essere completamente interrati e ricoperte da vegetazione per proteggere il suolo dall'erosione superficiale. Anche per questo punto l'impatto più significativo risulta essere quello dovuto all'eradicazione degli ulivi presenti in elevate densità nel sito di interesse.”

#### l - Dismissioni e ripristino dei luoghi

“Nel SIA si riporta quanto segue: Le opere programmate per lo smobilizzo del parco eolico sono individuabili in:

3 Rimozione di tutti gli oli utilizzati idraulici degli aereogeneratori, nei moltiplicatori di giri, nei trasformatori e smaltimento.

3 Rimozione degli aereogeneratori, con recupero dei materiali.

In particolare lo smontaggio degli aereogeneratori avviene seguendo la procedura riportata di seguito:

1. ripristino area di smontaggio (piazzola) per posizionamento gru;
2. posizionamento gru da 500 t;
3. scollegamenti cablaggi elettrici;
4. smontaggio e posizionamento a terra rotore, separazione a terra mozzo, cuscinetti pale e parti ferrose;
5. taglio pale a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari;
6. smontaggio e posizionamento a terra della navicella, smontaggio della cover in vetroresina e recupero oli esausti;
7. smontaggio e posizionamento a terra sezioni torre, taglio a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari;
8. recupero e smaltimento delle parti smontate;
9. recupero e smaltimento apparati elettrici;
10. ripristino aree.

Si ritengono fondamentali tali opere per il successivo ripristino dei luoghi per contro si rileva che nella relazione del SIA non è stata specificata nessuna azione inerente tale ripristino dei siti occupati dagli impianti.”

m - Misure di compensazione

“Nella relazione di impatto ambientale non si fa esplicito riferimento a misure di compensazione specifiche, solo in alcuni punti si rimanda ad azioni di ripristino ambientale una volta smantellato l'impianto.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, in quanto non insiste in alcuna delle aree in esso indicate;
- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;
- che il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

che, per contro:

1. il progetto, nella sua totalità, comprendente aerogeneratori, piazzole, strade e cavidotti, ricade in siti con copertura vegetale costituita esclusivamente da uliveti maturi e considerati di pregio nella stessa relazione di progetto. Numerosi infatti sono gli ulivi con un' età superiore ai cento anni insistenti nelle particelle in cui si dovranno collocare aerogeneratori;
2. in fase di cantiere è prevedibile un rilevante impatto paesaggistico sull'intera area in particolare in termini di eradicazione di piante di ulivo, modificazione dello sviluppo dei muretti a secco, adeguamenti viari, ecc.: elementi fortemente identificativi del contesto territoriale in esame;
3. il sito di intervento “Paduli” ha una forte connotazione culturale e paesaggistica per le comunità locali. L'area è oggetto di proposte progettuali inerenti la valorizzazione paesaggistica a livello regionale, l'impianto eolico risulterebbe un elemento fortemente detrattivo sul paesaggio e di forte disturbo sull'intero skyline dei comuni limitrofi.

Il progetto ricade in una zona prevalentemente coperta da uliveti, per un'estensione di area vasta di 5.500 ha in cui sono presenti specie monumentali e di pregio naturalistico in quanto centenari.

La documentazione presentata non ha consentito di superare le generali criticità già emerse nello studio di verifica di assoggettabilità a VIA relative all'impatto visivo e paesaggistico e, come già detto, all'impatto non sostenibile sugli ecosistemi ad uliveto.

Per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 02/02/2010 ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

Sulla scorta del predetto parere tecnico - consultivo espresso dal Comitato regionale per la VIA, L'Ufficio ha trasmesso alla Società ECO ENERGY, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990 e smi il preannuncio di parere negativo con nota prot. n. 03333 del 3/3/2010, invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredata da documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Alla stessa nota non ha fatto seguito alcuna comunicazione da parte della società proponente

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE,  
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 e la successiva D.G.R. n. 2467/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

VISTA la D.G.R. n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 16.04.2010 e del 23.06.2010 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009;

VISTA la sentenza del TAR Lecce n. 321/2010.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

sulla base dei pareri espressi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 16.04.2010 e del 23.06.2010, così come previsto dall'art. 2 comma 2 del R.R. 24/2009

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Miggiano (LE) - Proponente: ECO ENERGY srl, con sede in Via Roma, 58 73049 Ruffano (LE).
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e

ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio V.I.A./V.A.S.

Ing. Gennaro Russo

---